



**REGIONE PIEMONTE  
Assessorato Autonomie Locali  
Settore Autonomie Locali**

**IPOTESI DI  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**

L'anno..... il giorno .....del mese di ..... presso la sede del  
.....sita in ..... via  
.....n .....

tra

L'ente ..... con sede legale in .....via  
.....n.....codice fiscale n .....p. IVA  
n.....rappresentato da .....in qualità di .....all'uopo  
autorizzato/a, con provvedimento n .....in data .....

e

l'ente .....

e

l'ente .....

**PREMESSO**

– che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile attribuendo anche ai comuni specifiche competenze;

– che il sindaco, ai sensi dell'art. 15 di detta legge, è autorità comunale di protezione civile e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;

– che l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di protezione civile nei vari comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature;

- che fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;

Visto l'art. 30 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;

vista la legge regionale n°7 del 14 aprile 2003;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Gli enti stipulanti, a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale. In particolare rientrano tra i compiti della gestione associata :

- a) l'approvazione del piano intercomunale di protezione civile entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- b) l'attivazione del coordinamento delle attività, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, fatte salve ed impregiudicate le competenze del sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- c) l'istituzione di gruppi comunali di volontariato che agiscano in ambito comunale ed intercomunale.

## **Art. 2 - Finalità**

1. Gli enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale.

## **Art. 3 – Organizzazione del servizio**

1. È istituito il centro operativo intercomunale (C.O.I.) per il coordinamento del servizio di protezione civile nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, con sede nel comune di .....

2. I sindaci dei comuni partecipanti sono individuati quali componenti e responsabili del Centro Operativo Intercomunale e provvedono, nel loro seno, a eleggere annualmente il coordinatore.

3. Fanno parte del Centro Operativo Intercomunale di coordinamento, quali collaboratori, i responsabili dei servizi tecnici e di polizia locale dei Comuni convenzionati, nonché i rappresentanti dei gruppi comunali di volontariato, iscritti nel piano intercomunale di protezione civile.

4. Il C.O.I. si riunisce almeno una volta l'anno per l'elezione del coordinatore ed ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario per l'esame delle questioni riguardanti la gestione del servizio.

## **Art. 4 – Funzioni del servizio**

1. Il Centro Operativo Intercomunale, fatti salvi i compiti svolti dal centro operativo intercomunale di zona, ha la funzione di coordinare le attività di protezione civile di competenza dei comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni.

2. Il Centro Operativo Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) prevenzione e previsione di eventi calamitosi, funzioni di attenzione, allerta e preallarme, nonché supporto operativo di primo intervento al verificarsi della calamità;
- b) coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di cui alla lettera a), mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei comuni convenzionati;
- c) predisposizione, coordinamento e attuazione di almeno una esercitazione annuale di protezione civile su tutto il territorio dei comuni interessati.

3. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, di concerto con gli altri componenti, emana atti di indirizzo e direttive per la concreta attuazione delle competenze assegnate. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo ente partecipante, le funzioni di coordinatore del Centro Operativo Intercomunale sono svolte dal sindaco del comune interessato.

4. Il coordinatore, ovvero il sindaco dell'unico comune che ha subito la calamità, ha l'obbligo di

informare, attraverso il COM di zona, le autorità statali, regionali e provinciali preposte al servizio di protezione civile sulle iniziative operative intraprese, ai sensi della convenzione, nel rispetto della normativa vigente.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Centro Operativo Intercomunale può avvalersi dei gruppi comunali di volontariato e, ove esistenti, delle associazioni di volontari convenzionate con ogni singolo comune.

#### **Art. 5 – Competenza territoriale**

1. Il personale dei comuni convenzionati messo a disposizione del servizio di protezione civile è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

#### **Art. 6 – Personale e dotazioni**

1. I comuni si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.

2. Al piano intercomunale di protezione civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 7 – Durata della convenzione**

1. La convenzione ha durata di anni ..... decorrenti dalla data di stipulazione.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

#### **Art. 8 – Mezzi finanziari e comune gestore**

1. Le spese generali, derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, sono gestite e anticipate dal comune il cui sindaco è coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, e poi ripartite annualmente tra i comuni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il rimborso delle spese anticipate di cui al comma 1 deve essere operato entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto. In caso di ritardo nel versamento sono applicati gli interessi al tasso legale.

3. I Comuni convenzionati stanziavano nei propri bilanci di previsione, annuale e pluriennale, i trasferimenti di cui al comma 1.

4. Le spese derivanti da interventi effettuati per conto di singoli comuni sono quantificate dal coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, e poste a carico del comune che ne ha beneficiato.

#### **Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione**

1. Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'ente recedente deve darne comunicazione agli organi consiliari dei comuni interessati, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.

3. E' consentito all'ente recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.

4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti gli enti convenzionati.

5. L'accordo di cui al comma 4 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere

#### **Art. 10 – Controversie**

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da n .....membro/i nominato/i da ciascuno degli enti interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ente capoconvenzione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

#### **Art. 11 – Spese di convenzione**

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.